Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 25 agosto 1928 - Anno VI — Numero 198

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anchè se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2369.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1926.

Riunione dei comuni di Miola e Basèlga di Pinè in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Basèlga di Pinè ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Miola e Basèlga di Pinè sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Basèlga di Pinè ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 137. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2370.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1927.

Aggregazione del comune di Sevignano a quello di Segonzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sevignano è aggregato a quello di Segonzano.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 138. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2371.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1929.

Riunione dei comuni di Castello, Ossana, Pellizzano e Termenago in un unico Comune denominato « Ossana » con capoluogo Pellizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castello, Ossana, Pellizzano e Termenago sono riuniti in unico ente denominato « Ossana », con capoluogo Pellizzano.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 140. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2372.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1928.

Riunione dei comuni di Albiano e Lóna-Lasés in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Albiano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Albiano e Lóna-Lasés sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Albiano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2373.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1930.

Modificazione della denominazione del comune di Volciano in quella di « Roè-Volciano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 19 maggio 1928, con cui il podestà di Volciano, in esecuzione della propria deliberazione 30 marzo 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Roé-Volciano »;

Veduto il parere espresso dalla Reale commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia, con

deliberazione 9 giugno 1928, adottata con i poteri del Consiglio provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Volciano, in provincia di Brescia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Roé-Volciano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 141. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2374.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1931.

Riunione dei comuni di Canepa e Sori in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Sori ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Canepa e di Sori sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Sori ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Genova, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 142. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2375.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1933.

Riunione dei comuni di Brazzano, Cormòns e Medea in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Cormòns ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brazzano, Cormòns e Medea sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cormòns ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 144. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2376.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1932.

Riunione dei comuni di Corona e Mariano del Friuli in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Mariano del Friuli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Corona e Mariano del Friuli sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Mariano del Friuli ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 143. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2377.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1936.

Riunione dei comuni di Trarego e Viggiona in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Trarego ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Trarego e Viggiona sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Trarego ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 147. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2378.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1937.

Autorizzazione al comune di Piperno a mutare la sua denominazione in quella di « Priverno ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Piperno, in esecuzione della deliberazione 1° settembre 1927, n. 66, chiede l'autorizzazione a mutare la denominazione del comune in « Priverno »;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma nell'adunanza 28 ottobre 1927;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, nonchè il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piperno è autorizzato a mutare la sua denominazione in « Priverno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 148. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2379.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1938.

Aggregazione del comune di Mechel a quello di Cles.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mechel è aggregato a quello di Cles.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 149. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2380.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1935.

Riunione dei comuni di Malvagna e Mojo Alcantara in un unico Comune denominato « Lanza » con capoluogo Malvagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Malvagna e Mojo Alcantara sono riuniti in unico Comune denominato « Lanza » con capoluogo Malvagna.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 146. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2381.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1939.

Aggregazione dei comuni di Bosentino e Vattaro a quello di Vigolo Vattaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bosentino e Vattaro sono aggregati a quello di Vigolo Vattaro.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 150. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2382.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928, n. 1940.

Riunione dei comuni di Aurisina, Duino, Malchina, San Pelagio e Slivia in un unico Comune denominato « Duino-Aurisina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Aurisina, Duino, Malchina, San Pelagio e Slivia sono riuniti in unico Comune denominato « Duino-Aurisina » con la sede municipale a Aurisina.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trieste, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 151. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2383.

REGIO DECRETO 29 luglio 1928, n. 1945.

Approvazione del regolamento legislativo per il Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti gli articoli 3, 34 e 45 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1113;

In virtù delle facoltà a Noi delegate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'istruzione pubblica, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per il Governatorato di Roma, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccòlta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 155. — SIROVICH.

Regolamento legislativo del Governatorato di Roma.

Art. 1.

Il Governatorato di Roma esercita le funzioni ed attribuzioni ad esso assegnate dalla legge sotto la vigilanza del Ministro per l'interno, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati. Nulla è innovato alle facoltà attribuite al Ministro per le finanze dall'art. 29 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Nulla è innovato, del pari, per quanto riguarda la facoltà attribuita al Governo del Re dall'art. 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di dichiarare la nullità degli atti e provvedimenti del Governatorato che contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o speciali.

Nulla è, altresì, innovato, per quanto riguarda i regolamenti del Governatorato, alle facoltà attribuite ai singoli Ministri dalle norme concernenti i regolamenti dei Comuni in generale.

I regolamenti che comunque riguardino l'Agro romano sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

Nulla è innovato nei riguardi delle competenze organiche spettanti al prefetto in ordine alla vidimazione dei ruoli delle imposte e tasse, delle note di spese previste nell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 2.

Ferme restando le competenze attribuite all'Amministrazione governativa dalla legge 17 luglio 1910, n. 491, sui progetti di borgate rurali da costruirsi ai sensi della legge stessa nell'Agro romano, è sentito il parere del Governatorato.

I progetti delle altre borgate da costruirsi nell'Agro romano e fuori delle zone comprese nel perimetro del piano di ampliamento della città, qualunque sia per essere la loro destinazione, sono sottoposti all'approvazione del Governatorato, il quale, caso per caso, determina i tipi di tali borgate e le norme sulle costruzioni, sulla viabilità interna delle borgate stesse e sugli allacciamenti alla rete generale stradale, sentito il Ministero dell'economia nazionale.

I piani di massima delle opere e dei servizi da eseguirsi ed organizzarsi nell'Agro romano col contributo previsto dall'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

I progetti relativi a lavori da compiersi in edifici monumentali sottoposti alla legge 20 giugno 1909, n. 364, esistenti nel territorio del Governatorato di Roma, o a demolizioni, modificazioni o restauri riflettenti comunque detti edifici, sono sottoposti al parere di una speciale Commissione, composta dai tre sovraintendenti alle antichità, ai monumenti ed alle opere d'arte del Lazio e da tre rappresentanti del Governatorato di Roma. La Commissione è presieduta dal Regio sopraintendente ai monumenti del Lazio.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Un funzionario del Governatorato funge da segretario della Commissione, che ha sede presso il Governatorato.

Il parere di detta Commissione, corredato degli atti relativi, è trasmesso al Ministro per la pubblica istruzione per le sue determinazioni.

Art. 4.

Per la direzione amministrativa e tecnica di tutti i servizi scolastici del Governatorato di Roma, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a mettere, con suo decreto, a disposizione del Governatorato, un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione di grado 5° o 6°, ai termini dell'art. 101, comma primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo della disposizione, lo stipendio, gli assegni ed ogni altro compenso spettante al funzionario suindicato sono a carico del bilancio del Governatorato.

Art. 5.

Le deliberazioni del Governatorato in materia scolastica non sono soggette all'approvazione nè del Consiglio scolastico nè del Regio provveditore agli studi. Contro di esse è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione nei casi, nelle forme e nei termini di cui agli articoli 164 e 167 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Sono soggetti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione i regolamenti scolastici del Governatorato e le deliberazioni che eventualmente li modifichino.

Art. 6.

Per i maestri e direttori didattici del Governatorato, il Consiglio di disciplina, di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, si compone del Governatore o di un suo delegato, che lo presiede, del funzionario dirigente i servizi scolastici del Governatorato, di un direttore didattico sezionale o di un insegnante elementare del Governatorato medesimo, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico o un maestro, e di due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art. 7.

Per la vigilanza e l'ispezione sulle scuole del Governatorato, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a mettere a disposizione del Governatorato fino a sette Regi ispettori scolastici, i quali eserciteranno le funzioni ad essi affidate alla diretta dipendenza del dirigente i servizi scolastici del Governatorato.

Durante il periodo della disposizione, gli stipendi, gli assegni, le indennità di visita ed ogni altro compenso spettante ai Regi ispettori predetti sono a carico del bilancio del Governatorato.

Nel caso che si renda necessario di intensificare il servizio di vigilanza e di ispezione, il Governatore, con l'assenso del Ministro per la pubblica istruzione, potrà conferire l'incarico di funzioni ispettive a non più di due direttori didattici sezionali dipendenti, che siano in possesso dei necessari requisiti e risultino compresi nella graduatoria dei vincitori di un pubblico concorso, per titoli e per esame, a posti di Regio ispettore scolastico.

Art. 8.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle comunicazioni per quanto riguarda le concessioni di linee di trasporto in servizio pubblico, sulle concessioni medesime e sulle modalità di esse sarà sentito il parere del Governatorato, ogni qualvolta dette concessioni interessino il territorio sottoposto alla giurisdizione del Governatorato stesso.

Art. 9.

Sono devolute al Governatore le attribuzioni in materia sanitaria spettanti, a termini delle leggi e dei regolamenti generali e speciali, rispettivamente al podestà e al prefetto, fatta eccezione di quelle concernenti la sanità marittima, i provvedimenti relativi ai trasporti di salme, di cui al primo comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, la vigilanza sul meretricio, il commercio degli stupefacenti, i rapporti con gli ordini delle professioni sanitarie ed i provvedimenti relativi alla transumenza del bestiame.

Il Governatore e il Prefetto della provincia di Roma si terranno informati reciprocamente circa l'andamento delle malattie infettive e, in generale, in ordine a tutti quei fatti che comunque interessino la polizia sanitaria e veterinaria dei rispettivi territori.

Art. 10.

Le funzioni del Consiglio provinciale sanitario sono esercitate, per quanto riguarda il Governatorato, da una Commissione composta dagli stessi membri del Consiglio provinciale sanitario, sostituito al prefetto il Governatore, che la presiede.

Art. 11.

Le attribuzioni dell'Ufficio sanitario provinciale, nel territorio del Governatorato, sono devolute all'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Governatore, saranno stabilite le norme del concorso per la nomina a medico direttore dell'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato.

Art. 12.

Il Governatore provvede alla fornitura gratuita del chinino nelle zone malariche comprese nel territorio del Governatorato; ripartisce le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari accertamenti e rimborsi a termini della legge sanitaria, testo unico 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 13.

Lo statuto del Consorzio provinciale antitubercolare, per la provincia di Roma, è approvato dal Prefetto, di concerto col Governatore.

Art. 14.

Le attribuzioni conferite al prefetto dalla legge 22 maggio 1913, n. 468, dal regolamento 13 luglio 1914, n. 829, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e dal R. decreto 16 aprile 1925, n. 691, per l'apertura ed esercizio delle farmacie, nel territorio del Governatorato, sono devolute al Governatore.

Il Governatore, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può aprire proprie farmacie, a norma ed entro i limiti dell'art. 12 della legge 22 maggio 1913, n. 468, in relazione al secondo comma dell'art. 28 della legge stessa.

Per il Governatorato, la Commissione di cui all'art. 3 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è presieduta da un vice Governatore, designato dal Governatore, anzichè dal vice prefetto. Fa parte di detta Commissione anche il medico direttore dell'Ufficio d'igiene e sanità del Governatorato. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Contro i provvedimenti del Governatore in materia di esercizio di farmacie è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, nei modi e nei termini di cui all'art. 57 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889.

Art. 15.

Ai contratti del Governatorato, riguardanti locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere, si applicano le norme della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e quelle per la esecuzione di opere pubbliche da parte dei Comuni per quanto riguarda l'obbligo di provvedere con la procedura dei pubblici incanti, salvo la misura del limite, che è elevata a L. 100,000, per i casi previsti dall'art. 52, lettera *a*), nn. 1 e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e a L. 20,000, nel caso di cui alla lettera *a*), n. 2, dello stesso articolo.

E' devoluta al Ministro per l'interno la facoltà di dare le autorizzazioni speciali alla licitazione, alla trattativa privata e alle altre forme di contrattazione, previste nel suindicato art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 16.

L'esercizio finanziario del Governatorato ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 17.

Per la compilazione del conto consuntivo del Governatorato si osservano le norme stabilite per i conti delle Amministrazioni comunali.

Al conto consuntivo del Governatorato deve essere allegato il riassunto delle contabilità concernenti l'esecuzione delle opere e spese eseguite sia con l'impiego diretto del contributo di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sia con l'impiego dei fondi ricavati dal prestito autorizzato col R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, per la parte iscritta nel bilancio dell'esercizio al quale il conto si riferisce.

Art. 18.

Al conto consuntivo del Governatorato si applicano le norme stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e dal successivo R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Le facoltà attribuite al Prefetto dalle suindicate disposizioni di legge sono esercitate dal Ministro per l'interno.

Art. 19.

Il Governatore delibera sul conto nel termine di tre mesi dalla sua presentazione, udito il parere del Magistrato e della Consulta.

Della deliberazione del Governatore è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico e discarico, ed agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notifica, per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del Governatorato, e a presentare per iscritto, senza spesa, entro gli otto giorni successivi, le loro deduzioni o reclami. Unitamente alla deliberazione sono ostensibili il conto e tutti gli atti e documenti che ne fanno parte.

Contemporaneamente il Governatore informa il pubblico, a mezzo di avviso da affiggersi all'albo pretorio per otto giorni, della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria del Governatorato. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito, qualsiasi contribuente può presentare per iscritto, senza spesa, le sue osservazioni e reclami.

Art. 20.

Trascorso il termine fissato dall'ultima parte dell'articolo precedente, il conto, coi documenti giustificativi dell'entrata e della spesa e con i reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessun reclamo o deduzione venne presentata nei termini prescritti, è trasmesso dal Governatore al Ministro per l'interno, per la relativa approvazione.

Il Ministro per l'interno delibera sul conto, sentito il parere di una speciale Commissione, composta dal direttore generale dell'Amministrazione civile, che la presiede, e da cinque membri, nominati rispettivamente dai Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, tra i funzionari delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al 6°, nonchè dal funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno incaricato dell'esame del conto, il quale deve presentare una relazione sull'esame compiuto e assume le responsabilità previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289.

Art. 21.

Il decreto del Ministro per l'interno che approva il conto consuntivo viene notificato e pubblicato, a cura del Governatore, nei modi e nei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 19. Contro di esso è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte degli interessati, dell'Amministrazione del Governatorato, nonchè di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato a termini dell'ultima parte del precedente articolo 19, nei modi e nei termini di cui all'art. 231 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Per la dichiarazione di responsabilità a carico degli amministratori e dei funzionari si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito, le norme della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e del relativo regolamento.

Art. 22.

Col decreto Reale, di cui all'art. 32 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, possono essere iscritte fra le spese obbligatorie del Governatorato anche quelle aventi per oggetto:

a) il servizio di estinzione degli incendi;

b) l'istituzione e il funzionamento di scuole e corsi d'istruzione media e professionale;

c) la tutela e l'incremento del patrimonio artistico e monumentale;

d) l'impianto e l'esercizio di aziende industriali aventi prevalente scopo igienico-sanitario;

e) l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro romano;

f) l'incremento delle costruzioni edilizie a carattere popolare ed economico;

g) l'incremento dei servizi dei trasporti.

Art. 23.

In sede di approvazione del bilancio del Governatorato sono determinati annualmente:

a) i titoli di spesa ai quali sia da destinarsi la parte di contributo (consolidato con il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370) eccedente la annualità di estinzione del prestito di cui allo stesso R. decreto-legge, facente carico al Governatorato di Roma;

b) i titoli di spesa, ai quali siano da destinarsi i fondi provenienti dal ricavato del prestito di cui al citato R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, per la parte stanziata nel bilancio.

Art. 24.

L'erogazione del contributo dello Stato, di cui al R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e al successivo R. decreto 27 marzo 1927, n. 370, corrisposto al Governatorato a rate semestrali anticipate, avviene secondo le norme che regolano l'erogazione delle altre spese del Governatorato stesso ed è sottoposta agli stessi controlli, in sede di approvazione preventiva del bilancio e in sede di conto.

Art. 25.

Al bilancio preventivo del Governatorato devono essere uniti i piani di massima delle opere e dei servizi da eseguirsi con il contributo di cui all'art. 34 del R decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e all'art. 1 del R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, per la parte di detto contributo che risulti disponibile, dopo aver provveduto al servizio di estinzione del prestito, di cui al R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370; nonchè il piano di massima relativo alle opere da eseguirsi con la parte del ricavato del prestito anzidetto, iscritta nel bilancio dell'esercizio.

Detti piani di massima e le variazioni, che si fossero apportate nel corso dell'esercizio, sono sottoposte al parere della Commissione di cui al precedente articolo 20. La Commissione propone al Ministero dell'interno le modifiche che ritenga necessarie. Sulle proposte della Commissione si provvede nei modi e nelle forme stabilite nell'art. 32 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949.

Art. 26.

Avvenuta l'approvazione del bilancio, il Governatore approva i progetti esecutivi e autorizza gli impegni per le spese e la esecuzione delle opere.

Art. 27.

Le eventuali variazioni compensative tra una assegnazione e l'altra del contributo governativo — per la parte eccedente l'annualità di estinzione del prestito di cui al R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370 — o delle assegnazioni inerenti alla erogazione del prestito stesso devono essere approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Tali variazioni possono essere consentite anche per opere diverse da quelle in precedenza previste, tanto a carico della gestione di competenza, quanto a carico dei residui.

Art. 28.

L'amministrazione delle aziende speciali, costituite a norma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è deferita al Governatore, che ne assume la rappresentanza diretta, con speciale gestione finanziaria e contabile, separata da quella ordinaria degli altri servizi.

Il Governatore ha facoltà di nominare per ciascuna azienda un suo commissario, scegliendolo tra le persone aventi i requisiti di cui al 1° comma dell'art. 5 del suindicato testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

Il commissario esercita le attribuzioni conferite dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, al presidente ed alla Commissione amministratrice delle aziende municipalizzate.

Art. 29.

Il commissario di cui al precedente articolo è nominato con decreto del Governatore, soggetto all'approvazione del Ministro per l'interno.

La nomina ha la durata di un biennio e può essere confermata.

E' sempre revocabile con decreto del Governatore, soggetto ad approvazione del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso nessun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 30.

Le deliberazioni del commissario sono soggette a ratifica da parte del Governatore.

A tale scopo, il commissario trasmette al Governatore, entro tre giorni, copia di tutte le deliberazioni che adotta, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati. Ove la deliberazione non sia sospesa entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta al Governatore, s'intende ratificata.

Sono, per altro, soggette a espressa ratifica da parte del Governatore le deliberazioni del commissario riflettenti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio, nonchè quelle relative:

a) a provvedimenti che vincolano il bilancio dell'azienda oltre l'anno;

b) alla nomina ed al licenziamento degli impiegati;

c) alla stipulazione di contratti di locazione, alienazione, acquisti ed appalti di cose ed opere, il cui valore complessivo e giustificato ecceda le 50,000 lire;

d) alla contrattazione di prestiti ed all'impiego di capitali;

e) alle azioni in giudizio, per le quali dalla vigente legge è prescritta l'autorizzazione della Commissione amministratrice, ed alle transazioni di valore superiore a L. 10,000;

f) alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie ed alla costituzione di servitù.

Art. 31.

Il Governatore ha facoltà di procedere, per le singole aziende, alla nomina di una Commissione consultiva, composta di non più di cinque membri, e di regolarne le attribuzioni.

Art. 32.

Con regolamento speciale del Governatorato saranno stabilite le norme concernenti il funzionamento tecnico e l'ordinamento amministrativo e contabile delle singole aziende, nonchè lo stato giuridico e il trattamento economico del relativo personale.

Il regolamento è soggetto all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e — in quanto riguardi le aziende di trasporto — col Ministro per le comunicazioni.

Art. 33.

Gli atti del Governatorato, concernenti la erogazione di somme poste a carico del bilancio dello Stato, sono parificati a tutti gli effetti a quelli compiuti dall'Amministrazione dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1928.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli il signor Brignone Antonio fu Antonio;

Vista l'istanza in data 30 giugno 1928-VI, con la quale il predetto signor Brignone Antonio ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate, con effetto dal 30 giugno 1928-VI, le dimissioni rassegnate dal signor Brignone Antonio fu Antonio, dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1928.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria termale idroclimatica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria termale idroclimatica, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. dott. Ernesto Basso a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. dott. Ernesto Basso a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria termale idroclimatica.

Roma, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1928.
Approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale degli agricoltori di Gorizia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Gorizia;
Ritenuto che tali nomine sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei seguenti presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale degli agricoltori di Gorizia:
1° De Hagenauer cav. Pirro, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti;
2° De Finetti cav. Diego, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori;
3° Visca cav. uff. Alessandro, presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Roma, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1928.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Visto lo statuto della Federazione nazionale degli istituti privati di cura approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. dott. Ernesto Basso a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. dott. Ernesto Basso a segretario della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura.

Roma, addì 10 agosto 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Rapotec fu Giovanni, nato a Trieste il 17 novembre 1897 e residente a Trieste, via Media, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rapozzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Rapotec è ridotto in « Rapozzi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Rosina Rapotec nata Vercion di Pietro, nata il 22 gennaio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Samiz fu Michele, nato a Gorizia il 30 aprile 1877 e residente a Trieste, via dell'Eremo, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Samiz è ridotto in « Sami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Regina Samiz nata Petronio di Pietro, nata il 1° novembre 1878, moglie;
2. Regina di Luigi, nata il 23 febbraio 1907, figlia;
3. Clementina di Luigi, nata il 28 ottobre 1908, figlia;
4. Luigi di Luigi, nato il 4 giugno 1910, figlio;
5. Mario di Luigi, nato il 23 giugno 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Iginio Schäfer fu Adolfo, nato a Trieste il 9 maggio 1885 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Severi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iginio Schäfer è ridotto in « Severi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Schäfer nata Snidersich fu Giuseppe, nata il 13 marzo 1884, moglie;
2. Brunilde di Iginio, nata il 14 maggio 1907, figlia;
3. Redea di Iginio, nata il 22 agosto 1908, figlia;
4. Iginia di Iginio, nata il 16 gennaio 1912, figlia;
5. Licia di Iginio, nata il 26 giugno 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Skobrtal fu Giuseppe, nato a Rozzo (Istria) il 21 novembre 1889 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scoberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Skobrtal è ridotto in « Scoberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Skobrtal nata Majonica fu Carlo, nata il 23 aprile 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Stefancic fu Francesco, nato a Trieste il 25 dicembre 1891 e residente a Trieste, via Leopardi, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Stefancic è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Stefancic nata Iud fu Giuseppe, nata il 1° marzo 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Tschernatsch fu Raimondo, nato a Trieste il 7 gennaio 1890 e residente a Trieste, via Tor S. Piero, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Terna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Tschernatsch è ridotto in « Terna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Tschernatsch nata Kabiglio fu Gino, nata il 21 gennaio 1895, moglie;
2. Giuliana di Ugo, nata il 21 settembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Suinca vedova Ettmayer fu Stefano, nata a Trieste il 16 febbraio 1889 e residente a Trieste, via Vittorio Alfieri, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Suinca vedova Ettmayer è ridotto in « Mari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelio fu Rodolfo, nato il 27 giugno 1907, figlio;
2. Glauco fu Rodolfo, nato il 18 luglio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 21 maggio 1928 presentata dal sig. Stolf Angelo per la riduzione del suo cognome in quello di « Stolfi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Stolf Angelo, figlio di Giuseppe e di Girardi Maria, nato a Orsova-Verciorova (Rumenia) il 24 giugno 1892, è ridotto nella forma italiana di « Stolfi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 14 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AMIGONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 24, dall'11 al 17 giugno 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Agrigento	O	1	—
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Aosta	Issogne	B	—	1
Id.	La Salle	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	1
Brindisi	Fasano	O	—	1
Cagliari (*a*)	Ghilarza	E	—	1
Campobasso	Palata	B	1	—
Catania	Catania	B	—	1
Frosinone	Frosinone	B	—	1
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Palermo	Palazzo Adriano	B	—	2
Pavia	Zinasco	B	1	—
Potenza	Corleto Perticara	O	1	—
Reggio di Calabria	Rosarno	B	—	2
Roma	Prossedi	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Salerno	Sassano	O	—	1
Id.	Teggiano	B	—	1
Siracusa	Noto	B	1	—
Taranto	Taranto	B	—	1
Trento	Cavedago	B	—	1
Trieste	Divaccia S. Canziano	B	—	2
Varese	Cairate	B	—	1
			11	20
	Carbonchio sintomatico.			
Aquila degli Abruzzi	Ateleta	B	—	1
Cagliari (*a*)	Ballao	B	—	1
Id.	Samugheo	B	—	1
Id.	San Nicolò Gerrei	B	—	1
Id.	Silius	B	—	1
Id.	Villasalto	B	—	1
Frosinone	Torrice	B	—	1
Livorno	Campiglia Marittima	B	1	—
Palermo	Palazzo Adriano	B	—	3
Sassari	Ozieri	O	1	—
Id.	Siligo	B	—	1
Id.	Terranova	B	—	1
			2	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	12	4
Id.	Asti	B	1	2
Id.	Balzola	B	1	—
Id.	Bergamasco	B	1	2
Id.	Borghetto di Borbera	B	1	—
Id.	Borgo S. Martino	B	1	1
Id.	Carezzano	B	—	2
Id.	Casale	B	15	2
Id.	Cassine	B	1	—
Id.	Castelletto d'Orba	B	1	—
Id.	Castelletto Scazzoso	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	—	2
Id.	Cerro Tanaro	B	—	1
Id.	Cuccaro Monferrato	B	1	—
Id.	Frassineto	B	1	2
Id.	Giarole	B	3	2
Id.	Grazzano	B	—	1
Id.	Lu	B	—	1
Id.	Masio	B	3	—
Id.	Mombello	B	—	1
Id.	Moncalvo	B	2	—
Id.	Montegrosso d'Asti	B	1	—
Id.	Morano sul Po	B	—	1
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Novi	B	1	1
Id.	Occimiano	B	6	2
Id.	Ovada	B	1	—
Id.	Oviglio	B	8	—
Id.	Pomaro	B	—	3
Id.	Pozzolo Formigara	B	—	3
Id.	Quargnento	B	5	—
Id.	Quarti	B	1	—
Id.	Quattordio	B	—	1
Id.	Rosignano	B	2	—
Id.	S. Salvatore	B	9	3
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Id.	Spigno	B	2	—
Id.	Terruggia	B	1	—
Id.	Terzo	B	—	1
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Valenza	B	1	2
Id.	Valmacca	B	3	—
Aosta	Ivrea	B	1	—
Arezzo	Arezzo	BS	—	1
Avellino	Avella	B	2	—
Bergamo	Adrara S. Martino	B	1	—
Id.	Albino	B	7	—
Id.	Almè con Villa	B	1	2
Id.	Almenno S. Salvatore	B	—	1
Id.	Antegnate	B	5	2
Id.	Arcene	B	16	1
Id.	Ardesio	B	3	4
Id.	Aviatico	B	—	1
Id.	Azzano S. Paolo	B	12	1
Id.	Barbata	B	2	—
Id.	Bariano	B	1	—
Id.	Bergamo	B	5	1
Id.	Boltiera	B	1	2
Id.	Bottanuco	B	2	—
Id.	Brembilla	B	3	—
Id.	Brignano Gera d'Add.	B	5	3
Id.	Brumano	B	3	—
Id.	Calcinate	B	3	—
Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Canonica d'Adda	B		3
Id.	Caravaggio	BO		1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue Bergamo	Casazza	B	4	—
Id.	Casnigo	B	21	—
Id.	Castione della Presol.	B	4	5
Id.	Cavernago	B	2	—
Id.	Cazzano S. Andrea	B	12	2
Id.	Centrisola	B	6	2
Id.	Cerete	B	4	2
Id.	Cisano Bergamasco	B	2	—
Id.	Ciserano	S	3	—
Id.	Cividate al Piano	B	0	—
Id.	Clusone	BO	3	1
Id.	Cologno al Serio	B	5	—
Id.	Comun Nuovo	B	1	—
Id.	Cortenuova	B	6	4
Id.	Costa di Monticelli	B	—	1
Id.	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Covo	B	2	1
Id.	Credaro	B	1	—
Id.	Curdonco	B	8	—
Id.	Dalmine	B	19	1
Id.	Dossena	B	1	—
Id.	Fara Gera d'Adda	B	1	1
Id.	Fino del Monte	B	4	—
Id.	Fontanella	B	5	4
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	1	—
Id.	Fuipiano V. Imagna	B	—	1
Id.	Gandino	B	27	10
Id.	Gazzanica	B	4	—
Id.	Ghisalba	B	42	—
Id.	Gorle	B	3	—
Id.	Grassobbio	B	6	10
Id.	Gromo	B	4	1
Id.	Isso	B	2	—
Id.	Leffe	B	1	1
Id.	Levate	B	20	—
Id.	Lurano	B	5	—
Id.	Mapello	B	9	4
Id.	Marne	B	3	—
Id.	Martinengo	B	14	—
Id.	Misano Gera d'Adda	B	2	—
Id.	Nembro	B	5	2
Id.	Oltressenda Alta	B	2	—
Id.	Oltressenda Bassa	B	[illegible]	3
Id.	Orio al Serio	B	21	2
Id.	Osio Sotto	B	2	1
Id.	Pagazzano	B	2	—
Id.	Palosco	B	21	—
Id.	Parre	BO	4	2
Id.	Peia	B	2	5
Id.	Pedrengo	B	1	—
Id.	Piangaiano	B	2	—
Id.	Piario	B	—	4
Id.	Ponte di Nossa	B	—	1
Id.	Ponteranica	B	—	1
Id.	Pontirolo Nuovo	B	3	—
Id.	Pradalunga	B	2	1
Id.	Presezzo	B	—	1
Id.	Pumenengo	B	—	1
Id.	Ranica	B	3	—
Id.	Riviera d'Adda	B	2	—
Id.	Rocca del Colle	B	1	1
Id.	Rogno	B	5	1
Id.	Romano Lombardia	B	19	2
Id.	Roncola	B	14	—
Id.	Rovetta	B	1	2
Id.	San Giovanni Bianco	B	1	—
Segue Bergamo	San Paolo d'Argon	B	1	6
Id.	S. Pellegrino	BS	3	3
Id.	Sarnico	B	1	—
Id.	Scanzorosciate	B	4	—
Id.	Schilpario	BO	3	7
Id.	Sedrina	B	2	—
Id.	Seriate	B	6	—
Id.	Serina	B	—	1
Id.	Sotto Collina	B	—	3
Id.	Sombreno	B	1	—
Id.	Sotto il Monte	B	2	—
Id.	Sovere	B	1	—
Id.	Stezzano	B	2	—
Id.	Suisio	B	—	2
Id.	Taleggio	B	9	7
Id.	Torre Boldone	B	2	—
Id.	Torre Pallavicina	B	2	1
Id.	Treviglio	B	1	—
Id.	Urgnano	B	6	—
Id.	Valbondione	B	6	2
Id.	Valbrembo	B	3	—
Id.	Verdello	B	6	—
Id.	Vertova	B	2	—
Id.	Viadanica	B	2	—
Id.	Villa di Serio	B	7	—
Id.	Vilminore di Scala	B	1	—
Id.	Zanica	B	34	1
Id.	Zogno	B	17	1
Bologna	Anzola dell'Em.	B	—	2
Id.	Baricella	B	4	—
Id.	Bazzano	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Bologna	B	3	—
Id.	Budrio	B	6	—
Id.	Castelfranco dell'E.	B		—
Id.	Castelmaggiore	B	—	1
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Granarolo	B	1	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Monghidoro	B	—	3
Id.	S. Giorgio	B	—	2
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	8
Id.	Bedizzole	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	6	—
Id.	Botticino	B	1	—
Id.	Bovegno	B	4	11
Id.	Breno	B	—	1
Id.	Brescia	B	3	6
Id.	Calcinato	B	—	4
Id.	Calvisano	B	3	2
Id.	Capo di Ponte	B	3	2
Id.	Capriano Azzano	B	2	—
Id.	Castelmella	B	1	—
Id.	Castelcovati	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	11	7
Id.	Cazzago S. Martino	B	6	2
Id.	Ceto Cerveno	B	—	1
Id.	Chiari	B	7	5
Id.	Collio	B	4	1
Id.	Cologne	B	—	2
Id.	Colombaro	B	—	1
Id.	Comezzano-Cizzago	B	1	—
Id.	Corticelle Pieve	B	1	—
Id.	Cossirano	B	2	4
Id.	Darfo	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Brescia	Edolo	B	1	—
Id.	Erbanno	B	—	1
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Fiesse	B	—	1
Id.	Gambara	B	—	6
Id.	Gardone V. T.	B	—	2
Id.	Gavardo	B	2	—
Id.	Ghedi	B	2	—
Id.	Gattolengo	B	3	3
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Incudine	B	11	—
Id.	Leno	B	—	2
Id.	Lograto	B	2	2
Id.	Lonato	B	8	1
Id.	Malonno	B	1	—
Id.	Montichiari	B	2	5
Id.	Palazzo sull'Oglio	B	1	1
Id.	Pavone Mella	B	1	2
Id.	Podergnaga-Oriano	B	6	1
Id.	Pian Camuno	B	3	1
Id.	Ponte di Legno	B	2	—
Id.	Pezzaze	B	—	2
Id.	Portise	B	1	—
Id.	Quinzano d'Oglio	B	12	3
Id.	Rodengo-Saiano	B	1	2
Id.	Rovato	B	—	4
Id.	Rudiano	B	3	1
Id.	Sabbio Chiese	B	—	4
Id.	S. Felice	B	2	1
Id.	S. Gervasio Br.	B	1	16
Id.	S. Zeno Naviglio	B	4	—
Id.	Seniga	B	9	7
Id.	Tavernole Cimmo	B	—	4
Id.	Torbole Casaglio	B	2	2
Id.	Travagliato	B	2	1
Id.	Vezza d'Oglio	B	6	—
Id.	Villachiara	B	4	4
Id.	Visano	B	—	1
Id.	Vobarno	B	—	7
Como (*a*)	Albate	B	13	—
Id.	Albiolo	B	5	—
Id.	Alzate	B	5	—
Id.	Appiano	B	8	—
Id.	Barzago	B	3	—
Id.	Barzanò	B	6	—
Id.	Bellagio	B	—	2
Id.	Bernate	B	2	—
Id.	Binago	B	3	—
Id.	Bosio	B	4	—
Id.	Bregnano	B	1	—
Id.	Bulciago	B	4	—
Id.	Cantù	B	10	—
Id.	Carimate	B	2	—
Id.	Casatenovo	B	7	—
Id.	Casletto	B	6	—
Id.	Castello B.	B	6	—
Id.	Cavallasca	B	8	—
Id.	Cesello	B	6	—
Id.	Civate	B	12	—
Id.	Colico	B	2	—
Id.	Colle B.	B	2	—
Id.	Contra	B	8	—
Id.	Cremella	B	2	—
Id.	Cucciago	B	1	—
Id.	Dolzago	B	3	—
Segue Como	Ello	B	1	2
Id.	Erba	B	10	—
Id.	Galbiate	B	10	—
Id.	Garbagnate	B	4	—
Id.	Guanzate	B	4	—
Id.	Imberido	B	3	—
Id.	Introbio	B	3	—
Id.	Lecco	B	3	—
Id.	Lomagna	B	4	—
Id.	Lurago Erba	B	2	—
Id.	Maccio	B	3	—
Id.	Mariano	B	7	—
Id.	Merate	B	3	—
Id.	Missaglia	B	13	—
Id.	Molteno	B	4	—
Id.	Montevechia	B	3	—
Id.	Monticello	B	4	—
Id.	Mozzate	B	4	—
Id.	Nibionno	B	3	—
Id.	Oggionno	B	8	—
Id.	Olgiate Comasco	B	5	—
Id.	Olgiate Molgora	B	3	—
Id.	Oltrona	B	2	—
Id.	Osnago	B	5	—
Id.	Parè	B	7	—
Id.	Proserpio	B	2	—
Id.	Rodero	B	2	—
Id.	Rogeno	B	7	—
Id.	Rovagnate	B	5	—
Id.	S. Fermo	B	5	—
Id.	Senna	B	4	—
Id.	Sirone	B	4	—
Id.	Sirtori	B	7	—
Id.	Solbiate	B	3	—
Id.	Trevano	B	5	—
Id.	Valmadrera	B	7	1
Id.	Valmorea	B	3	—
Id.	Vertemate	B	1	—
Cremona	Acquanegra	B	—	1
Id.	Barzaniga	B	3	—
Id.	Bonemerse	B	—	1
Id.	Bordolano	B	4	—
Id.	Ca' d'Andrea	B	2	—
Id.	Capergnanica	B	11	—
Id.	Cappella Cantore	B	1	—
Id.	Cappella de' Picenardi	B	2	1
Id.	Casalbuttano	B	5	1
Id.	Casaletto Ceredano	B	2	—
Id.	Casalmorano	B	9	—
Id.	Castelverde	B	3	1
Id.	Castelvisconti	B	1	1
Id.	Cella Dati	B	7	—
Id.	Chieve	B	—	1
Id.	Cingia de' Botti	B	1	2
Id.	Corte de' Cartesi	B	8	—
Id.	Corte de' Frati	B	6	1
Id.	Credera	B	1	—
Id.	Crema	B	7	1
Id.	Cremona	B	3	2
Id.	Cumignano	B	—	1
Id.	Derovere	B	4	1
Id.	Fiesco	B	2	—
Id.	Gambito	B	—	1
Id.	Izano	B	3	1
Id.	Madignano	B	1	—
Id.	Malagnino	B	2	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Cremona	Offanengo	B	1	1
Id.	Olmeneta	B	6	—
Id.	Pandino	B	14	—
Id.	Pescarolo	B	4	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Pieve S. Giacomo	B	4	1
Id.	Pozzaglio	B	4	—
Id.	Rivolta d'Adda	B	3	1
Id.	Scannabue	B	10	—
Id.	Sesto Cremonese	B	4	1
Id.	Soncino	B	5	1
Id.	Sospiro	B	3	2
Id.	Spinadesco	B	4	1
Id.	Torre de' Picenardi	B	1	2
Id.	Tredossi	B	1	2
Cuneo	Camerana	B	1	—
Id.	Cartamilia	B	1	—
Id.	Pezzolo	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	1	1
Id.	Bondeno	B	2	—
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	2	2
Id.	Formignana	B	1	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	1	—
Id.	Migliarino	B	1	—
Id.	Ostellato	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Id.	Vigarano	B	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Barberino di Mugello	B	1	1
Id.	Carmignano	B	1	—
Id.	Dicomano	B	1	—
Id.	Firenzuola	B	5	3
Id.	Rufina	B	—	1
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Sesto Fiorentino	B	2	3
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Vicchio	B	1	—
Fiume	Apriano	O	7	—
Foggia	Apricena	B	—	1
Id.	Lucera	B	3	—
Id.	S. Nicandro Garg.	B	—	1
Id.	S. Severo	B	6	—
Id.	Torremaggiore	B	—	1
Genova	Canepa	B	6	—
Id.	Ceranesi	B	2	—
Id.	Genova	B	3	—
Id.	Mezzanego	B	1	—
Id.	Rapallo	B	1	—
Id.	Ronco Scrivia	B	6	5
Id.	Sestri Levante	B	1	2
Id.	Uscio	B	1	—
Grosseto	Gavorrano	B	3	—
Id.	Grosseto	B	7	—
Id.	Massa Marittima	BS	3	—
Id.	Montieri	B	1	—
Id.	Orbetello	B	14	1
Id.	Roccastrada	B	9	—
Id.	Id.	O	1	—
Lecce	Lecce	B	2	4
Id.	Surbo	B	—	1
Livorno	Livorno	B	—	15
Id.	Piombino	B	3	3
Lucca	Altopascio	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Lucca	Camaiore	B	1	4
Id.	Capannori	B	8	—
Id.	Coreglia	B	2	—
Id.	Forte dei Marmi	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	1
Id.	Lucca	B	9	—
Id.	Massarosa	B	3	—
Id.	Pietrasanta	B	3	—
Id.	Viareggio	B	5	—
Massa e Carrara	Bagnone	B	4	5
Id.	Carrara	B	10	—
Id.	Fivizzano	B	7	—
Id.	Massa	B	9	—
Id.	Montignoso	B	2	—
Id.	Mulazzo	B	—	3
Id.	Pontremoli	B	6	—
Milano	Arconate	B	1	5
Id.	Bareggio	B	—	3
Id.	Bertonico	B	—	2
Id.	Besana Brianza	B	1	4
Id.	Borghetto	B	—	2
Id.	Borghetto Lodig.	B	—	2
Id.	Cambiago	B	1	5
Id.	Castano Primo	B	—	3
Id.	Codogno	B	2	6
Id.	Cologno M.	B	1	2
Id.	Corbetta	B	—	4
Id.	Corte Palazio	B	1	2
Id.	Guardamiglio	B	1	4
Id.	Linate	B	—	4
Id.	Lodi	B	1	5
Id.	Maccastorna	B	—	2
Id.	Marudo	B	—	2
Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	2
Id.	Melesi	B	1	5
Id.	Melzo	B	1	2
Id.	Merlino	B	—	1
Id.	Milano	B	1	2
Id.	Motta Visconti	B	—	2
Id.	Nerviano	B	—	5
Id.	Nosate	B	—	2
Id.	Ossago	B	—	2
Id.	Paullo	B	—	2
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	2
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	Rho	B	—	8
Id.	Romello	B	1	5
Id.	Rovate	B	—	2
Id.	S. Fiorano	B	—	2
Id.	Somaglia	B	—	2
Id.	Sovico	B	—	2
Id.	Terranova dei Pass.	B	—	5
Id.	Trezzo sull'Adda	B	—	2
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Bomporto	B	3	—
Id.	Campogalliano	B	4	—
Id.	Carpi	B	6	3
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Finale	B	4	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	8	—
Id.	Mirandola	B	5	—
Id.	Modena	B	10	3
Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Pavullo	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Modena	Prignano	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	2	3
Id.	S. Prospero	B	5	—
Id.	S. Possidonio	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	15	3
Id.	Soliera	B	2	—
Napoli	Cancello ed Arnone	B	2	—
Id.	Grazzanise	B	4	—
Id.	Napoli	B	—	1
Id.	S. Tammaro	B	2	—
Novara	Baveno	B	1	—
Id.	Borgolavezzaro	B	3	10
Id.	Borgomanero	B	9	5
Id.	Borgoticino	B	2	—
Id.	Cameri	B	34	9
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Cerano	B	—	1
Id.	Divignano	B	4	—
Id.	Formazza	B	2	1
Id.	Galliate	B	19	—
Id.	Garbagna	B	1	3
Id.	Mezzomerico	B	4	2
Id.	Momo	B	3	4
Id.	Novara	B	13	4
Id.	Oleggio	B	3	3
Id.	Omegna	B	1	—
Id.	Pombia	B	1	—
Id.	Romentino	B	1	1
Id.	Stresa Borromeo	B	—	1
Id.	Terdobbiate	B	2	1
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Vicolungo	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	1	—
Padova	Albignasego	B	2	1
Id.	Cadoneghe	B	—	2
Id.	Curtarolo	B	1	2
Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Padova	B	2	4
Id.	Piove di Sacco	B	1	—
Id.	Ponte S. Nicolò	B	2	—
Id.	Rovolon	B	1	—
Id.	Saccolongo	B	1	1
Id.	S. Angelo	B	2	—
Id.	Selvazzano	B	1	—
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Vighizzolo	B	1	—
Id.	Vigonza	B	3	3
Id.	Villanova	B	1	—
Parma	Busseto	B	9	—
Id.	Collecchio	B	4	—
Id.	Felino	B	4	—
Id.	Fivizzano	B	5	—
Id.	Fontevivo	B	1	—
Id.	Fornovo	B	5	—
Id.	Golese	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	6	—
Id.	Noceto	B	3	—
Id.	Parma	B	1	—
Id.	Sala Baganza	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	2
Id.	S. Lazzaro	B	6	—
Id.	Sorbolo	B	4	1
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Varano	B	7	3
Segue Parma	Vigatto	B	12	3
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Arena Po	B	1	—
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Borgo S. Siro	B	11	2
Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Carpignago	B	1	—
Id.	Casorate Primo	B	—	3
Id.	Cergnago	B	—	1
Id.	Cura Carpignano	B	—	1
Id.	Chignolo Po	B	—	1
Id.	Corana	B	—	2
Id.	Ferrera Erbognone	B	1	—
Id.	Fortunago	B	5	—
Id.	Gerlasco	B	1	1
Id.	Gerenzago	B	4	2
Id.	Gravellona	B	1	—
Id.	Groppello Cairoli	B	1	—
Id.	Landriano	B	2	—
Id.	Linarolo	B	3	7
Id.	Lomello	B	4	1
Id.	Magherno	B	1	—
Id.	Marcignago	B	2	—
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Mirabello	B	2	1
Id.	Miradolo	B	—	1
Id.	Ottobiano	B	2	10
Id.	Pavia	B	4	—
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	4	5
Id.	S. Martino Siccomar.	B	—	1
Id.	S. Alessio	B	1	—
Id.	S. Angelo	B	1	2
Id.	Santa Cristina	B	2	—
Id.	Scaldasole	B	1	1
Id.	Siziano	B	2	—
Id.	Suardi	B	—	1
Id.	Torre del Mangano	B	2	1
Id.	Torre d'Isola	B	1	1
Id.	Torriano	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	2
Id.	Valle Salimbene	B	—	2
Id.	Villanterio	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Cannara	B	1	—
Id.	Foligno	B	—	2
Id.	Magione	B	5	—
Id.	Perugia	B	3	4
Pescara	Civitella Casanova	Cp O	95	—
Id.	Farindola	O	—	22
Piacenza	Agazzano	B	—	1
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Calendasco	B	4	1
Id.	Castell'Arquato	B	2	—
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Piacenza	B	5	4
Id.	Podenzano	B	1	1
Id.	Pontenure	B	—	2
Id.	S. Pietro	B	1	—
Id.	Sarmato	B	—	1
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	15	1
Id.	Bientina	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Pisa	Cascina	B	3	1
Id.	Castelfranco di Sotto	B	1	—
Id.	Pisa	B	2	3
Id.	S. Miniato	B	6	2
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	4	—
Id.	Santa Maria a Monte	B	2	—
Id.	Vecchiano	B	11	3
Id.	Id.	S	1	—
Pistoia	Larciano	B	1	2
Id.	Montale	B	4	—
Id.	Pescia	B	1	1
Id.	Pistoia	B	4	3
Id.	Sambuca	B	2	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	S. Marcello	B	6	2
Potenza	Rionero in Vulture	B	1	—
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Ravenna	Faenza	B	1	—
Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Lugo	B	12	2
Id	Ravenna	B	—	2
Reggio nell'Emilia	Albinea	B	2	1
Id.	Bibbiano	B	13	—
Id.	Busana	O	2	—
Id.	Castelgrande	B	6	10
Id.	Castellarano	B	—	1
Id.	Ciano d'Enza	B	1	2
Id.	Careggio	B	3	1
Id.	Ligonchio	B	—	8
Id.	Luzzara	B	—	1
Id.	Quattro Castella	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	15	6
Id.	Rio Saliceto	B	—	3
Id.	Rubiera	B	18	4
Id.	Scandiano	B	3	2
Id.	Villaminozzo	B	—	1
Roma	Leprignano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	1
Id.	Id.	O	1	—
Rovigo	Adria	B	1	1
Id.	Arquà Polesine	B	1	—
Id.	Canaro	B	4	1
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	2	1
Salerno	Palomonte	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Savona	Cairo Montenotte	B	—	1
Id.	Colle Ligure	B	4	—
Id.	Vendone	B	1	1
Siena	Casole d'Elsa	B	1	—
Id.	Castellina in Chianti	B	—	1
Id.	Castelnuovo Berard.	B	6	—
Id.	Chiusdino	B	5	2
Id.	Gaiole in Chianti	B	11	—
Id.	Monticiano	B	3	—
Id.	Murlo	B	4	1
Id.	Siena	B	2	3
Sondrio	Campodolcino	B	2	—
Id.	Chiavenna	B	37	—
Id.	Civo	B	4	—
Id.	Grosio	B	8	—
Id.	Grosotto	B	3	—
Id.	Mese	B	1	—
Id.	Samolaco	B	2	1
Id.	S. Giacomo Filippo	B	3	—
Id.	Tirano	B	—	1
Segue Sondrio	Verceia	B	2	—
Teramo	Nereto	B	1	—
Torino	Carmagnola	B	8	1
Trento	Ala	B	1	—
Id.	Arco	B	2	—
Id.	Avio	B	1	4
Id.	Bezzecca	B	—	1
Id.	Brentonico	B	17	3
Id.	Nago Torbole	B	—	3
Id.	Oltresarca	B	79	3
Id.	Pinzolo	B	20	3
Id.	Pranzo	B	1	1
Id.	Ragoli	B	—	1
Id.	Riva	B	8	3
Id.	Romarzolo	B	1	—
Id.	Roncone	B	2	12
Id.	Storo	B	1	—
Id.	Strembo	B	5	10
Treviso	Arcade	B	2	—
Id.	Castelcucco	B	1	—
Id.	Castello di Godego	B	1	—
Id.	Nervesa	B	—	1
Id.	Paese	B	2	—
Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Valdobbiadene	B	1	1
Id.	Vidor	B	—	1
Id.	Volpago	B	1	—
Varese	Angera	B	3	—
Id.	Arcisate	B	1	—
Id.	Besano	B	7	—
Id.	Besnate	B	—	1
Id.	Besozzo	B	2	—
Id.	Brebbia	B	1	1
Id.	Cadrezzate	B	5	2
Id.	Cantello	B	2	—
Id.	Caravate	B	1	—
Id.	Caronno Milanese	B	3	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Castiglione Olona	B	2	2
Id.	Cislago	B	4	3
Id.	Cittiglio	B	1	—
Id.	Cuasso	B	1	—
Id.	Cugliate	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	—	2
Id.	Galliate Lombardo	B	1	1
Id	Gavirate	B	1	1
Id.	Gornate Olona	B	1	1
Id.	Jerago con Orago	B	1	1
Id.	Laveno Mombello	B	2	—
Id.	Leggiuno Sangiano	B	15	3
Id.	Luino	B	—	2
Id.	Malnate	B	—	1
Id.	Monvalle	B	2	—
Id.	Mornago	B	1	—
Id.	Olgiate Olona	B	1	—
Id.	Osmate Lentate	B	6	—
Id.	Porto Ceresio	B	1	—
Id.	Porto Valtravaglia	B	1	—
Id.	Samarate	B	1	—
Id.	Saronno	B	5	1
Id.	Solbiate Olona	B	5	1
Id.	Somma Lombardo	B	2	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Varano Borghi	B	2	4
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Dolo	B	1	1

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue Venezia	Mirano	B	1	1
Id.	S. Michele del Quar.	B	1	1
Id.	Spinea	B	1	1
Id.	Stra	B	1	1
Vercelli	Biella	B	1	—
Id.	Caresanablot	B	—	1
Id.	Formigliana	B	—	2
Id.	Santhià	B	—	1
Id.	Stroppiana	B	1	—
Id.	Vercelli	B	1	2
Id.	Villarboit	B	2	1
Verona	Bardolino	B	1	1
Id.	Breonio	B	7	5
Id.	Bussolengo	B	11	—
Id.	Caprino Veronese	B	1	—
Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Erbezzo	B	2	2
Id.	Lazise	B	2	—
Id.	Malcesine	B	1	—
Id.	Marano di Valpolic.	B	—	2
Id.	Negarine	B	1	—
Id.	Negrar	B	2	—
Id.	Pastrengo	B	—	1
Id.	Pescantina	B	7	2
Id.	Prun	B	1	1
Id.	S. Pietro Incariano	B	1	3
Id.	Sommacampagna	B	2	1
Id.	Sorgà	B	1	—
Id.	Verona	B	9	6
Id.	Villafranca	B	4	6
Vicenza	Arzignano	B	1	—
Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Breganza	B	—	1
Id.	Castegnero	B	1	—
Id.	Rosà	B	1	—
			2572	927

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	S	2	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Cagliari (*a*)	Monastir	S	—	1
Id.	Seneghe	S	—	1
Id.	Terralba	S	—	1
Campobasso	Pescolanciano	S	2	—
Fiume	Mattuglie	S	3	—
Foggia	Lucera	S	1	—
Gorizia	Caporetto	S	2	1
Pistoia	Larciano	S	—	2
Ravenna	Russi	S	—	1
Roma	Roma	S	3	—
Siena	Colle di Val d'Elsa	S	—	1
Id.	Montalcino	S	2	—
Teramo	Bellante	S	6	—
Id.	Giulianova	S	—	1
Id.	Teramo	S	5	1
Trento	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Roverè della Luna	S	—	1
Trieste	Trieste	S	7	2
Udine	Casarza	S	—	1
			34	16

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Calosso	E	—	1
Arezzo	Sansepolcro	E	—	1
Napoli	Napoli	E	12	—
			12	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Canicattì	E	1	—
Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Mirabella	E	1	—
Id.	Pago d. Vallo Lauro	E	1	—
Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Fossalto	E	1	—
Catania	Adernò	E	4	—
Id.	Fiumefreddo	E	1	—
Genova	Sestri Levante	E	3	—
Napoli	Brusciano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	12	1
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	2	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	S. Giuseppe	E	6	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Palermo	Palermo	E	27	3
Potenza	Rionero in Vulture	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	E	1	—
Id.	Pontecagnano	B	7	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	S. Cipriano Picent.	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Savona	Albenga	E	—	1
			89	8

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	2	1
Campobasso	Pietracatella	Fl	—	1
Enna	Leonforte	Cn	—	1
Firenze	Grevo	Cn	—	1
Frosinone	Cassino	Cn	1	—
Macerata	Pieve Tarina	Cn	1	—
Id.	Porto Civitanova	Cn	1	—
Id.	Ussita	Cn	2	—
Matera	Matera	Cn	1	—
Napoli	Afragola	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	14

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Rabbia.				
Segue Napoli	S. Anastasia	Cn	—	1
Palermo	Castronovo	B	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1
Id.	Palermo	Cn	13	1
Id.	Id.	Fl	—	2
Perugia	Sellano	Cn	2	—
Siena	Castellina in Chianti	Cn	—	1
Id.	Montepulciano	S	—	1
Siracusa	Sortino	Cn	1	—
Varese	Lonate Ceppino	Cn	2	—
Id.	Varano Borghi	Cn	—	1
			26	29
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Aielli	O	1	—
Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	1	—
Id.	Oricola	E	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pereto	E	5	—
Id.	Pettorano	O	3	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	10	—
Id.	S. Demetrio nei Ves.	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	2	2
Avellino	Monteleone	O	1	—
Id.	S. Angelo dei Lomb.	O	1	—
Campobasso	Castel San Vincenzo	O	3	—
Id.	Cerro al Volturno	O	19	—
Id.	Colli al Volturno	O	8	12
Id.	Formelli	O	18	—
Foggia	Faeto	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Gorizia	Gorizia	E	1	—
Macerata	Sefro	O	3	—
Id.	Serravalle	O	12	—
Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Spoleto	O	2	1
Pesaro e Urbino	Piandimeleto	O	—	1
Potenza	Atella	O	5	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Venosa	O	1	—
Rieti	Leonessa	O	3	—
Id.	Monte S. Giovanni	O	3	—
Roma	Anzio	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Jenne	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Montecompatri	O	1	—
Id.	Oriolo	O	1	—
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Segue Rogna.				
Segue Roma	Sermoneta	O	1	—
Id.	Sezze	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Sicignano	O	1	—
Id.	S. Gregorio	O	—	1
Viterbo	Arlena di Castro	O	1	—
Id.	Bassanello	O	4	—
Id.	Castel S. Elia	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	2	—
Id.	Roccalvecce	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			218	17
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	—	2
Id.	Castel del Monte	O	—	1
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Frosinone	Ripi	O	5	—
Id.	Serrone	O	1	—
Rieti	Cittaducale	Cp	1	—
Id.	Scandriglia	Cp	2	—
Id.	Varco Sabino	Cp	1	—
Roma	Cerveteri	O	1	—
Id.	Manziana	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	Cp O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			21	3
Vaiuolo ovino.				
Aquila degli Abruzzi	Capitignano	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Id.	Morolo	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Lecce	Lecce	O	2	—
Lucca	Careggine	O	1	—
Massa e Carrara	Aulla	O	2	—
Id.	Massa	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Pisa	Buti	O	4	—
Roma	Albano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Vaiuolo ovino.			
Segue Roma	Cisterna	O	1	—
Id.	Gerano	O	1	—
Salerno	Teggiano	O	2	—
Siena	Radicondoli	O	1	—
Taranto	Taranto	O	1	—
			24	1
	Aborto epizootico.			
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	1	—
Id.	Calcinaia	B	1	—
			2	—
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	2	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	1
Teramo	Teramo	B	—	1
			3	2
	Tubercolosi bovina.			
Ravenna	Ravenna	B	4	—
	Morbo coitale maligno.			
Ascoli Piceno	Fermo	E	3	—
Id.	Montegranaro	E	1	—
			4	—
	Influenza del cavallo.			
Ravenna	Cervia	E	—	1
	Peste aviaria.			
Novara	Vinzaglio	P	—	1
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Fermo	P	—	1
Salerno	Buccino	P	4	—
Taranto	Taranto	P	—	1
			4	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	19	28	31
Carbonchio sintomatico	6	12	14
Afta epizootica	50	752	3499
Maattie infettive dei suini	15	22	50
Morva		3	14
Farcino criptococcico	12	35	97
Rabbia	13	21	55
Rogna	15	64	235
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	17	24
Vaiuolo ovino	12	19	25
Aborto epizootico	1	2	2
Diarrea dei vitelli	2	3	5
Tubercolosi bovina	1	1	4
Morbo coitale maligno	1	2	4
Influenza del cavallo	1	1	1
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	3	3	6

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina*, S *suina;* E *equina;* P *pollame*; Cn *canina;* Fl *Felina*; Sc *scimmie*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 agosto 1928 - Anno VI

Francia	74.59	Belgrado	33.62
Svizzera	367.82	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.682	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.66	Norvegia	5.10
Spagna	317.70	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.657	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.10
Praga	56.65	Rendita 3,50 %	71.60
Romania	11.67	Rendita 3,50 % (1902)	66.40
Peso argentino Oro	18.24	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.03	Consolidato 5 %	82.475
New York	19.101	Littorio 5 %	82.50
Dollaro Canadese	19.07	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.45
Oro	368.56		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conversione di certificato consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 14.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.50 per cento del certificato consolidato 5 per cento (1861) n. 388.588 di L. 5 intestato a Lo Vecchio Francesco fu Pasquale con vincolo per sole L. 3.75 a favore della Camera notarile di Palermo per cauzione dovuta dal titolare quale notaio, con irregolare attergato di cessione a favore di Radotaoventi Carlo di Francesco.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato consolidato 5 per cento contenente la cessione suaccennata è stata unita al corrispondente nuovo certificato consolidato 3.50 per cento n. 60.955 di L. 3.50 emesso in sostituzione per conversione in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, 10 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agenti di cambio.

Con decreto Reale in data 3 agosto 1928-VI il sig. dott. Del Bianco Guido, agente di cambio residente ed esercente in Roma, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti presso le rispettive Direzioni generali.

Con decreto Reale in data 3 agosto 1928-VI il signor Margheri Arnaldo, agente di cambio residente ed esercente a Firenze, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Con decreto Reale in data 10 agosto 1928-VI il sig. Mezzano Edmondo di Giovanni, agente di cambio residente ed esercente in Roma, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti presso le rispettive Direzioni generali.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a premio del Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

PREMI DI FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA.

Concorso per l'anno 1928.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 20 giugno 1926:

« La bibliografia veneziana in continuazione e integrazione di quelle del Cicogna e del Soranzo ».

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1928.

Il premio è di L. 7000.

Concorso per l'anno 1928.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 19 giugno 1927:

« La questione delle materie prime. (Sarà ammessa al concorso anche la trattazione del tema limitata soltanto a qualche gruppo di materie) ».

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1928.

Il premio è di L. 4000.

Concorso per l'anno 1929.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 19 giugno 1927:

« Studi e risultati d'esperienze scientifiche nella cura di una o più malattie infettive di animali domestici ».

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1929.

Il premio è di L. 7000.

Concorso per l'anno 1930.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 17 giugno 1928:

« Per il miglior lavoro diretto a far progredire in qualche modo per via matematica o per via dell'osservazione o dell'esperimento l'interpretazione dei fenomeni relativi alla portata delle radiocomunicazioni ».

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1930.

Il premio è di L. 5000.

PREMIO DI FONDAZIONE CAVALLI.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 20 giugno 1926:

« Manuale di nozioni utili ad ogni buon italiano, con particolare riguardo al diritto pubblico e privato e ai problemi industriali e coloniali ».

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1928.

Il premio è di L. 7000.

DISCIPLINE COMUNI AI CONCORSI DI FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA E DI FONDAZIONE CAVALLI.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale istituto veneto, sono ammessi al concorso. Le memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, francese, tedesca ed inglese. Tutte poi dovranno essere presentate, franche di porto, alla segreteria dell'Istituto medesimo.

E' in facoltà dei concorrenti di non dichiarare il proprio nome, nel qual caso le memorie presentate porteranno un motto ripetuto poi sopra una busta suggellata, che conterrà una scheda in cui l'autore avrà scritto nome, cognome e domicilio. Verrà aperta soltanto la busta che reca il motto della memoria premiata. Le altre buste recanti motti che si riferiscono a memorie non premiate, saranno conservate chiuse nell'archivio del Reale istituto.

Sono ammessi al concorso anche lavori a stampa, purchè pubblicati posteriormente alla data della pubblicazione del tema posto a concorso, ed in tre esemplari.

Le istanze pei concorsi devono essere scritte su carta bollata.

L'esito dei concorsi è proclamato nell'annuale adunanza solenne del Reale istituto.

Le opere manoscritte o stampate sono custodite nell'archivio del Reale istituto, a guarentigia dei giudizi pronunciati. La Presidenza può, tuttavia, permettere agli autori di farne trarre copia a loro spesa, negli uffici e sotto la sorveglianza degli ufficiali del Reale istituto.

Se nella pubblicazione dei lavori stampati si riscontrino modificazioni tali da alterarne il carattere, potrà l'Istituto, sopra nuovo rapporto scritto dalla Commissione giudicatrice, negare la consegna del premio.

La proprietà delle memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine di un anno, previo accordo colla segreteria dell'Istituto per il formato ed i caratteri della stampa, e per la successiva obbligatoria consegna di 50 esemplari delle medesime. Nella stampa del lavoro premiato, l'autore ha l'obbligo di premettere la intiera relazione della Giunta esaminatrice del Reale istituto. Il danaro del premio non potrà conseguirsi se non dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto si riserva poi il diritto di fare imprimere, a proprie spese, quel numero qualunque di copie, che reputasse conveniente.

PREMIO DI FONDAZIONE BALBI-VALIER

PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE.

Sarà conferito un premio d'italiane L. 3000 all'italiano che avrà fatto progredire nel biennio 1927-28 le scienze mediche e chirurgiche, sia colla invenzione di qualche istrumento o di qualche ritrovato, che valga a lenire le umane sofferenze, sia pubblicando qualche opera di sommo pregio ».

Il premio è fuori concorso.

Scadenza 31 dicembre 1929.

Il premio non può essere conferito ai membri del Reale istituto veneto.

PREMI DI FONDAZIONE ANGELO MINICH.

Concorso pel triennio 1927-1929.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 17 giugno 1928:

« Contributo all'anatomia ed allo sviluppo del sistema nervoso simpatico ».

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1929.

Il premio è di L. 14,000.

Concorso pel triennio 1924-1926.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 19 giugno 1927:

« Contributo nel campo della chirurgia del sistema nervoso ».

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1929.

Il premio è di L. 20,000.

DISCIPLINE RELATIVE AI PREMI DI FONDAZIONE MINICH.

Ai concorsi non possono partecipare che italiani, e vi sono ammessi pure i soci corrispondenti del Reale istituto.

Le memorie dovranno essere scritte in lingua italiana.

Le altre discipline inerenti alle modalità di questi concorsi sono comuni a quelle dei concorsi di Fondazione Querini e di Fondazione Cavalli.

PREMIO DI FONDAZIONE ARRIGO FORTI

PER INCORAGGIAMENTO AGLI STUDI DI BOTANICA.

Al concorso sono ammessi i lavori pubblicati dal 1° gennaio 1926 al 31 dicembre 1928: essi devono pervenire al Reale istituto non più tardi del giorno 8 gennaio 1929.

Per norma dei concorrenti, si trascrivono qui sotto gli articoli 2, 3 e 4 dello statuto, che si applicano al presente concorso nei limiti sopraindicati, rispetto alla materia ed al tempo.

« Art. 2. — La Fondazione ha per iscopo di conferire un premio triennale di L. 3000 per incoraggiamento agli studi di botanica e di zoologia, nei loro diversi rami, esclusi gli studi che si riferiscono alla biologia umana.

« Art. 3. — Al premio, che viene pure denominato « Arrigo Forti » possono concorrere soltanto italiani, anche non regnicoli, i quali non appartengano al Reale istituto veneto nè come membri effettivi, nè come soci corrispondenti delle provincie venete.

« Al concorso sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di cui all'art. 2, i quali:

« *a*) siano stati pubblicati dal 1° gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo, che si deve fissare al 31 dicembre del terzo anno computato a partire dal 1° gennaio anzidetto;

« *b*) che non abbiano già conseguiti altri premi in denaro, salvochè appaiano rifatti od ampliati così da potersi considerare come nuovi;

« *c*) che siano stati spediti in tempo utile a spese del concorrente e possibilmente in 5 esemplari, al Reale istituto, accompagnati dalla domanda di ammissione al concorso scritta su carta bollata.

« L'essere riuscito vincitore di uno dei concorsi della Fondazione non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purchè, volta per volta, si presenti con titoli nuovi, nel qual caso però non si considerano tali i lavori già premiati dalla Fondazione in precedenza, tuttochè rifatti o ampliati.

« Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarrà di proprietà del Reale istituto quale garanzia del giudizio.

« Art. 4. — Il concorso sarà aperto la prima volta per la botanica, la seconda volta per la zoologia, e così di seguito alternativamente per le due materie nello stesso ordine di triennio in triennio ».

Il risultato del concorso si proclamerà nella pubblica solenne adunanza dell'anno 1929.

Il premio è di L. 3000.

PREMIO DI FONDAZIONE VANNA ARRIGONI DEGLI ODDI

SULLA STORIA DELLA PITTURA.

Secondo concorso.

Tema prorogato nell'adunanza ordinaria 17 giugno 1928:

« La pittura a fresco in Italia. Origine, splendori, decadimento ».

(Saranno ammessi al concorso lavori anche se limitati a particolare regione o a particolare sviluppo del tema, purchè rechino contributo notevole alla storia e alla tecnica dell'arte dell'affresco e giovino a un suo risveglio).

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1931.

Il premio è di L. 10,000.

Il premio sarà pagato al vincitore quando egli entro un anno abbia presentato due copie dell'opera stampata, secondo le norme del particolare statuto della Fondazione.

PREMIO ELIA LATTES.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 20 giugno 1926:

« La letteratura nei dialetti di Padova e Vicenza e dei rispettivi contadi ».

Il concorso rimane aperto fino al 30 giugno 1930.

Il premio e di L. 4000.

Le discipline relative a questi concorsi sono comuni con quelle delle Fondazioni Querini Stampalia e Cavalli.

Venezia, 24 giugno 1928 - Anno VI

Il presidente: NINO TAMASSIA.

Il segretario: GIOVANNI BORDIGA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.